

Sentenza del 18/05/2021 n. 4291 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 23

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla C.T.P. di Napoli Xxxxx Xxxxxx impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli nonché di Agenzia Riscossione della Provincia di Napoli Equitalia sud, il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 07180201500051577000, notificato il 6 luglio 2015, nonché l'avviso di accertamento n. TF501AL054068/2014 in esso richiamato, relativo ad IRPEF e IRAP per l'anno di imposta 2009, eccependo in via preeliminabile trattarsi del primo atto con il quale egli era venuto a conoscenza della pretesa dell'Ufficio, non essendogli mai stato in precedenza notificato l'avviso di accertamento in questione. A sostegno dell'impugnazione deduceva tra l'altro il contribuente, unitamente alla illegittimità dell'atto impositivo per violazione del diritto di difesa e per carenza di potere del funzionario emittente, la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, nonché l'infondatezza anche nel merito dell'atto presupposto, concludendo con la richiesta di annullamento del preavviso di fermo e dell'avviso di accertamento impugnati, con vittoria di spese.

Nel procedimento così introdotto si costituiva l'Agenzia delle Entrate documentando l'avvenuta notifica dell'accertamento in data 27.11.2014 mediante consegna a mani proprie del destinatario, e conseguentemente concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Nessuno si costituiva invece per l'Agenzia Riscossione. Depositata quindi dal ricorrente copia della querela di falso proposta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per accertare la non autenticità della firma in calce alla relata di notifica dell'accertamento impugnato, con sentenza n. 11280 depositata in data 20.6.2016 e non notificata la CTP disattendeva l'istanza di sospensione del processo proposta dal Xxxxxx e rigettava il ricorso.

Avverso l'indicata sentenza proponeva appello il contribuente deducendo la violazione dell'art. 39 D. L.gs. N. 546/1992 e l'omessa motivazione della sentenza, nonché in ogni caso l'erroneità nel merito della decisione, così insistendo per l'accoglimento dell'originario ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

Nel giudizio di gravame si costituiva l'Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli che eccepeva l'infondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.

Disposta la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e successivamente la sospensione del procedimento ex art. 39 D. L.gs. N. 546/1992, con istanza depositata in data 11.2.2021 l'appellante comunicava l'intervenuta definizione del procedimento per querela di falso promosso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la prosecuzione del presente procedimento, per la qual cosa veniva fissata l'udienza di trattazione per il 4/5/2021 ex art 27 D L n 137 /2020, in vista della quale il Xxxxxx depositava memoria illustrativa alla quale nulla replicava l'Ufficio.

All'udienza la Commissione decideva come da dispositivo. Motivi della decisione

Rileva la Commissione che l'appello deve ritenersi fondato e meritevole pertanto di accoglimento.

Ed invero l'appellante ha documentalmente provato che con sentenza n. 303 pubblicata il 7/2/2020, non opposta da nessuna delle parti e quindi passata in giudicato (v. attestazione dell'Ufficio giudiziario competente), il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non autografa la firma a nome di Xxxx Xxxxx apposta in calce alla relazione di notificazione dell'avviso di accertamento indicato in narrativa, emesso nei confronti del suddetto contribuente. Per effetto di detta pronuncia la dedotta notifica dell'avviso di accertamento risulta inesistente, e pertanto improduttiva di effetti giuridici, con conseguente nullità del preavviso di fermo impugnato nel presente procedimento, per inesistenza dell'atto presupposto e della stessa pretesa tributaria che costituisce oggetto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del Xxxx, per decadenza dell'Ufficio ex art. 43 DPR n. 600/1973. A questo proposito giova infatti rilevare che, trattandosi nella specie di "inesistenza" della notifica dell'atto impositivo, giammai potrebbe ravvisarsi una ipotetica sanatoria del vizio rilevato. Del resto, anche a voler ammettere l'applicabilità al caso in esame dell'art. 156 c.p.c. in tema di "raggiungimento dello scopo", la sanatoria non potrebbe che ritenersi intervenuta dal momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo (e non dal momento di proposizione del ricorso, come sostenuto dall'appellante), e quindi alla data del 6 luglio 2015, allorché era già maturato il termine di decadenza previsto per l'Ufficio dalla citata norma, che nella versione vigente all'epoca dei fatti era fissato al "31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", venendo pertanto a scadere il 31.12.2014.

In accoglimento dell'appello la sentenza gravata, inopportuna emessa dal giudice senza sospendere il

processo in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso promosso dal contribuente, deve pertanto essere riformata con l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del M.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione ai difensori antistatari.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso introduttivo del Xxxxx, annulla gli atti impugnati e dichiara la illegittimità della pretesa impositiva oggetto dell'avviso di accertamento n. TF501AL05068. Condanna gli uffici appellati, in solido tra loro, al rimborso in favore del contribuente delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando quelle del primo grado in complessivi euro duemila,00 e quella della fase di appello in euro duemilacinquecento,00 oltre C.U. e accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti. Xxxx Xxxxx e Xxxx Xxxxx, anticipatari.

Così deciso in Napoli, il giorno 4 Maggio 2021.